

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1554 DEL 23/08/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

dott.ssa ELISABETTA ZAMBONIN

DIRETTORE SANITARIO f.f.

dr. ENZO APOLLONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SIG.RA LAURA CARIOLATO - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA
DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1541/24

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: per il Dirigente, f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relazione quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 58468 del 25 giugno 2024 la sig.ra Laura CARIOLATO, dipendente a tempo indeterminato in qualità di operatore sociosanitario (area degli operatori), in servizio all'Unità operativa complessa "Medicina generale" del presidio ospedaliero di Santorso ha comunicato le proprie dimissioni volontarie dall'impiego;
- con nota prot n. 63334 del 10 luglio 2024 l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha invitato la dipendente a considerare che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che non sono fruiti secondo le previsioni contrattuali, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e ha pertanto invitato la dipendente a programmare i congedi contrattualmente spettanti;
- in ragione degli obblighi di preavviso contrattualmente previsti e della programmazione dei congedi contrattualmente spettanti, la dipendente è stata invitata a confermare la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro non prima del 25 agosto 2024;
- con nota n. 63446 di protocollo del 10 luglio 2024 la dipendente ha tuttavia anticipato la data delle dimissioni al 15 agosto 2024 (primo giorno non lavorato).

Considerato che:

- l'articolo 85 del C.C.N.L. del 02/11/2022 del comparto sanità prevede per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni un termine di preavviso di dimissioni di almeno un mese; il termine di preavviso decorre inderogabilmente dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
- la dipendente ha rispettato il periodo di preavviso contrattualmente dovuto;
- nel confermare la propria volontà di cessazione del rapporto di lavoro al 15 agosto 2024, la dipendente ha imposto una data di cessazione del rapporto incompatibile con la completa programmazione dei congedi contrattuali spettanti;
- si richiama al riguardo l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012), che – alla luce dell'interpretazione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 95/2016 - impone il divieto della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro laddove la cessazione del rapporto di lavoro dipende da una scelta unilaterale del lavoratore che non consente al datore di lavoro di disporre dei tempi necessari alla programmazione dell'effettiva fruizione dei congedi spettanti.

Visti e richiamati:

- l'articolo 85 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012);
- la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane, propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni della dipendente Laura CARIOLATO a decorrere dal 15 agosto 2024 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 14 agosto 2024).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dalla dipendente Laura CARIOLATO in qualità di operatore sociosanitario a tempo indeterminato, a decorrere dal 15 agosto 2024 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 14 agosto 2024);
2. di precisare che trova applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.